



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 121 del 12/12/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO NELLA VIA SANTA LUCIA DAL 13/12/2025 SINO A FINE LAVORI, INTERVENTI LINEE DI MEDIA TENSIONE E-DISTRIBUZIONE .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 28 Novembre 2025 perveniva una mail una richiesta da parte dell'Impresa Elecnor, una richiesta di istituzione di un senso unico alternato nella via Santa Lucia;

Dato atto che i lavori per i quali si chiede la disciplina della circolazione, nella via Santa Lucia, tratto compreso tra la via Amendola e la linea di confine con il comune di Uta, con decorrenza dal 13/12/2025 sino al termine dei lavori, al fine di consentire lavori di scavo finalizzati alla realizzazione di nuove linee di media tensione per E-distribuzione;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori si rende necessario istituire un senso unico alternato con l'installazione di un impianto semaforico;

Valutato positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessaria l'istituzione del senso unico alternato nella strada in premessa indicata, con la predisposizione di una lanterna semaforica;

Visti gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"; Vista la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

ORDINA

Dal giorno 13/12/2025 sino al termine dei lavori, l'istituzione del senso unico alternato nella via Santa Lucia, tratto compreso tra la via Amendola e la linea di confine con il comune di Uta, con installazione di una lanterna semaforica.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda**:

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi,

assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Impresa Elecnor Servicios y Proyectos S.A.;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- alla Teknoservice Capoterra;
- albo pretorio sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia